

499/2010

R.G.

Sentenza n. 388/2011

N. 10414/2004

R.G.N.R.

22 MAG. 2012

• data deposito

•

• Il Cancelliere

Data Irrevocabilità:

N. _____ / _____ Reg.Esec.

N. _____ / _____ Campione Pen.

heda redatta il _____



TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO
CANCELLERIA CENTRALE PENALE
Rilasciate le pronunce copie con l'apposizione di timbro e sull'istanza avanzata e curata con gli atti d'ufficio
per Euro 2.66
Salerno, 24 6/11

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. **ENNIO TRIVELLI** alla pubblica udienza del **22 FEBBRAIO 2012**,

con l'intervento del P.M. rappresentato dott.ssa **DANIELA PIRONTI**

con l'assistenza del Cancelliere **Annamaria RAGO**

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

DEL VICARIO Vincenzo, OMISSIS,

ma con domicilio eletto in Roma via Tibullo 20, presso lo studio dell'Avv. Angela Maria Pellegrini.

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 595 comma 2 c.p., perché, comunicando con una pluralità di persone attraverso il rilascio di alcune interviste ai quotidiani "il Salernitano", "la Città", "Cronache" nonché ad alcuni giornali online tra cui "Salernonotizie.it", affermando che ai dipendenti della Mondial Sud s.a.s. non era stata pagata la tredicesima mensilità, offendeva la reputazione di Giuliano MAURO, quale legale rappresentante della suddetta società, in quanto gli impiegati dichiaravano di averla regolarmente percepita nei tempi stabiliti dal contratto. Fatti commessi in Salerno tra il 6 e il 21 agosto 2004.

CONCLUSIONI

Il Pm ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.;

La difesa della parte civile costituita ha chiesto riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato, con condanna del medesimo al risarcimento del danno in suo favore, depositando conclusioni scritte.

La difesa dell'imputato ha chiesto l'assoluzione di questi perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta emesso in data 16.11.2009, Vincenzo DEL VICARIO era tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, perché imputato del delitto p. e p. dall'art. 595 comma 2 c.p., perché, comunicando con una pluralità di persone attraverso il rilascio di alcune interviste ai quotidiani "il Salernitano", "la Città", "Cronache" nonché ad alcuni giornali online tra cui "Salernonotizie.it", affermando che ai dipendenti della Mondial Sud s.a.s. non era stata pagata la tredicesima mensilità, offendeva la reputazione di Giuliano MAURO, quale legale rappresentante della suddetta società, in quanto gli impiegati dichiaravano di averla regolarmente percepita nei tempi stabiliti dal contratto. Fatti commessi in Salerno tra il 6 e il 21 agosto 2004.

All'udienza dell'1.4.2010, presente l'imputato, si costituiva parte civile (a ministero dell'Avv. MUCCILO) Mauro GIULIANO, legale rappresentante della mondial sud.

Aperto il dibattimento, in mancanza di questioni preliminari, si ammettevano (come da ordinanza cui si rinvia) le prove orali e documentali articolate dalle parti. Si procedeva all'esame del teste Mauro GIULIANO, costituito parte civile, rinviando per il prosieguo all'8.7.2010. All'udienza così fissata si procedeva all'esame dei testi OM/SS/S.,

OM/SS/S. adottati dal Pm. Si rinviava poi per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale al 29.11.2010. All'udienza così fissata, stante la sopravvenienza

di processi con rito direttissimo cui necessariamente occorreva dare la precedenza nella trattazione, si rinviava al 28.4.2011.

All'udienza così fissata si procedeva all'esame dell'imputato, nonché all'esame del teste della difesa OMISSIS. Si rinviava poi per l'esame dell'ultimo teste della difesa, ritualmente citato ma non comparso senza alcuna giustificazione (e quindi ammendato), al 23.6.2011. All'udienza del 23.6.2011 si prendeva atto dell'adesione dei difensori delle parti private all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'O.U.A. Si rinviava pertanto al 19.1.2012, **con sospensione dei termini di prescrizione del reato.**

All'udienza così fissata si procedeva all'esame del teste OMISSIS, all'esito del quale si rinviava al 22.2.2012 per la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e per la discussione.

In tale sede, chiusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarati utilizzabili ai fini della decisione gli atti confluiti nel fascicolo del dibattimento, le parti concludevano come in epigrafe. Seguiva, in camera di consiglio la fase deliberativa il cui esito era reso noto mediante lettura del dispositivo, con riserva di deposito dei motivi della decisione in giorni 90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

In punto di fatto va rilevato quanto segue.

Nell'agosto del 2004 veniva pubblicata a mezzo stampa su alcuni organi di informazione, notizia afferente al mancato pagamento della quattordicesima mensilità spettante ai dipendenti dell'istituto di Vigilanza Privata Mondial Sud con sede in Agropoli (legalmente rappresentata dalla odierna parte civile Mauro GIULIANO), posta in relazione alla denuncia sporta da Vincenzo DEL VICARIO, rappresentate del SAVIP.

In particolare, in data 9 agosto sul quotidiano *cronache* (cfr. allegato E in produzione PM), veniva pubblicato un articolo con titolo *Vigilanza privata: è polemica ad agropoli e con occhio "il mancato pagamento della quattordicesima mensilità da parte della Mondial Sud starebbe scatenando l'ira dei dipendenti"*, a pag. 11 si leggeva: *"Agropoli. Una storia di ordinaria e reiterata ingiustizia in danno degli agenti di vigilanza privata appartenenti alla Mondial Sud di Agropoli. A denunciare il mancato pagamento della spettante quattordicesima, nonché il non potere usufruire delle ferie imposte dalla legge e dal contratto collettivo nazionale è Vincenzo DEL VICARIO, segretario nazionale del SAVIP, il sindacato di categoria delle guardie giurate private. Lo stesso del Vicario lo scorso 6 agosto ha inoltrato alla direzione della Mondial sud di Agropoli e alla Questura di Salerno un fax urgente con il quale si chiede urgentemente di sapere i motivi che hanno causato il mancato pagamento di quanto dovuto, come previsto dall'art. 103 Co 2 del vigente CCNL. La quattordicesima doveva essere*

corrisposta ai lavoratori entro il 15 luglio ma fino ad oggi l'azienda cilentana non ha dato spiegazioni del suo comportamento. A questo abuso nei confronti dei lavoratori vada ad aggiungersi anche la questione delle ferie, considerando che ci sono agenti che non godono del previsto periodo di riposo da diversi anni, ledendo quello che è un diritto fondamentale da diversi anni [...] Proprio all'inizio del mese di agosto, uno dei lavoratori della Mondial Sud ha tentato di avere la concessione delle ferie ma si è visto rispondere con una lettera alquanto scarna, che l'azienda non poteva venire incontro alla sua richiesta in quanto il mese di agosto è quello di maggiore lavoro e dunque non c'era questa possibilità. [...] La battaglia del Savip in questi ultimi anni ha visto il sindacato nazionale presente sul territorio locale per diverse vicende, a partire dall'IVRI per passare ad altri istituti di vigilanza privata.

Articolo sostanzialmente analogo veniva pubblicato anche sul quotidiano *il Salernitano* sempre in data 9.8.2004. Ripreso poi anche dal sito Internet *salernotizie.it* (con data 8.8.2004).

Come spiegato all'udienza dell'1.4.2010, Mauro GIULIANO, rappresentante dell'istituto Mondial Sud, reputando lesa la reputazione propria e della società rappresentata, sporgeva querela nei confronti del DEL VICARIO Vincenzo, che, ha precisato, era un esponente del SAVIP, piccolo sindacato autonomo che nella sua azienda contava tre o quattro iscritti e che, comunque, non aveva all'interno della stessa stipulato alcun accordo autonomo. La querela era stata originata dalla contrarietà al vero di quanto apparso sui vari organi di stampa, tanto che ha aggiunto ancora la parte civile – fu subito sottoscritta dagli altri dipendenti una lettera di dissociazione rispetto alle notizie pubblicate. Con particolare riferimento al pagamento della quattordicesima, la parte civile ha riferito che l'orario svolto dalle guardie giurate suoi dipendenti viene calcolato a fine mese, con conteggi poi sottoposti al commercialista per l'elaborazione, successivo sviluppo della busta paga e infine invio del bonifico con relativo versamento che avviene successivamente al giorno 10 per ciascun dipendente. Su domande di controesame della difesa dell'imputato (pag. 14) ha riferito che la pur essendo previsto dal contratto collettivo (*per legge*) che il pagamento della quattordicesima dovrebbe avvenire il 15 luglio, di prassi all'interno dell'istituto il pagamento avveniva il 10 agosto, per via dei necessari conteggi, ma comunque veniva pagata. Ad occuparsene, comunque, era il direttore del personale. Ha riferito poi che in quel periodo c'era stata *molta burrasca di cinque-sei dipendenti sobillati* (pag. 18), sebbene non vi fosse vera e propria *fibrillazione sindacale* (pag. 24).

I dipendenti della Mondial Sud OMISSIS (esaminati all'udienza dell'8.7.2010)
hanno dichiarato quanto segue.

La OMISSIS , all'epoca dei fatti dipendente con mansioni amministrative (non operative, quindi) ha riferito che poteva discrezionalmente godere delle ferie, e che gli stipendi venivano regolarmente pagati. Pur non occupandosi lei della elaborazione delle buste paga, queste ultime passavano per le sue mani per la consegna ai singoli dipendenti, e poteva ribadire che i pagamenti erano, per quanto le constava, regolari. Non ricordava agitazioni sindacali. Ha precisato, peraltro, su domande di controesame della difesa dell'imputato (pag. 8) che quanto riferito atteneva, con maggiore specificità, al proprio ruolo amministrativo. Tra le sigle sindacali attive all'interno dell'azienda ricordava la CISL, la UIL, il COASCO. Aveva sentito nominare anche il SAVIP, sebbene su quest'ultimo non disponesse di notizie precise. Neppure ricordava gli articoli di giornale apparsi nell'agosto del 2004, periodo in cui ella era tornata al lavoro dopo la maternità.

OMISSIS , dipendente all'epoca dei fatti (e anche alla data dell'esame dibattimentale) della Mondialsud, ha riferito di prestare la propria attività nel settore amministrativo, e di avere sempre percepito la retribuzione, ivi compresa la quattordicesima mensilità, con regolarità. Nel 2004 l'aveva percepita (pag. 17 trascrizioni) intorno al 10 agosto, ma ciò per un fatto puramente tecnico e di contabilità. In qualche circostanza però (pag. 19) veniva pagata una parte ad agosto, un'altra parte successivamente o a fine agosto, ma ciò non costituiva un problema, né per lui, né per altri. Non ricordava lamentele particolari, né, segnatamente, doglianze provenienti dai lavoratori (guardie particolari giurate) OMISSIS e OMISSIS. Aveva sempre goduto delle ferie (*facevo la richiesta e mi venivano regolarmente concesse*).

OMISSIS (dimessosi dall'istituto Mondialsud pochi mesi prima dell'esame dibattimentale) ha riferito che anche lui percepiva con regolarità retribuzioni, tredicesima e godeva delle ferie. In ordine alla quattordicesima essa veniva corrisposta ad agosto e in parte a settembre (con lo stipendio di agosto). Non si interessava dei problemi dei suoi colleghi, conducendo una vita lavorativa riservata. Aveva sentito parlare del SAVIP, ma non conosceva il DEL VICARIO, incontrato per la prima volta in Tribunale.

OMISSIS, teste addotto dalla difesa dell'imputato, anch'egli dipendente della Mondial sud (esaminato all'udienza del 28.4.2011) come guardia particolare giurata, ha riferito di avere conosciuto il DEL VICARIO, tramite un suo collega, OMISSIS. Lo aveva conosciuto come presidente del sindacato SAVIP, cui egli poi si era iscritto. Ha poi riferito che non percepiva regolarmente la quattordicesima mensilità, perché non gli veniva corrisposta, come dovuto, nel mese di luglio, ma per una metà nel mese di agosto e per l'altra nel mese di settembre. E ciò si era verificato con continuità nel corso del suo rapporto lavorativo con



52

l'azienda. Aveva scoperto poi proprio interloquendo con il DEL VICARIO della previsione contrattuale concernente il diritto a percepirla nel mese di luglio di ogni anno. Ha aggiunto poi, commentando la propria busta paga relativa al mese di agosto 2004 (prodotta dalla difesa dell'imputato e acquisita dal Tribunale all'udienza dell'1.4.2010) che quel cedolino indicava la corresponsione dell'intero importo nell'agosto, importo la cui erogazione era stata in realtà frazionata (un'altra tranches gli era stata corrisposta nel settembre successivo). Ha soggiunto di non avere sottoscritto alcun accordo con Mondialsud per una diversa erogazione della quattordicesima. Anche altri colleghi, per quanto riferito dal teste, lamentavano il differimento del pagamento e il suo frazionamento. Ha fatto i nomi, al riguardo, di OMISSIS, OMISSIS.

OMISSIS (altro teste indicato dalla difesa, esaminato all'udienza del 19.1.2012) anch'egli dipendente della Mondialsud, con mansioni di guardia giurata, ha riferito di essere iscritto al SAVIP, e di conoscere per questa ragione il DEL VICARIO. Nel febbraio del 2004, aveva raccolto le doglianze di alcuni dipendenti (OMISSIS

OMISSIS) afferenti varie problematiche riguardanti i turni di lavoro e anche il pagamento della quattordicesima mensilità. Aveva chiesto degli incontri con i vertici, senza tuttavia ottenere risultati. Ha riferito poi che in quell'anno egli ricevette nell'agosto del 2004 una busta paga per euro 1399, cui tuttavia era corrisposto il reale accredito in banca di soli 43.06 euro.

Ha aggiunto poi che nel febbraio, marzo di quell'anno era divenuto segretario regionale del SAVIP, e aveva, successivamente, rilasciato anche alcune interviste ad organi di stampa per lamentare talune problematiche, come quella della quattordicesima, che agitavano lui e gli altri dipendenti menzionati (cfr. pag. 10 trascrizioni). E infatti, *il sindacato pubblicava notizie, i malcontenti che noi guardie gli davamo*. Notizie che egli riteneva corrispondenti alla realtà e oggetto di concrete doglianze, che si estendevano anche alle ferie, da lui non a caso richieste nell'agosto del 2004, ma che si era visto negare con un fax dall'azienda.

Sono stati acquisiti, su concorde istanza delle parti, nel corso dell'esame di questo teste alcuni documenti da lui commentati in quella sede e precisamente: copia della busta paga relativa al mese di luglio 2004; copia di una *lettera di accredito in conto corrente* con data valuta 11.8.2004 per l'importo di euro 43.06. 4 missive in copia (ad apparente sottoscrizione di OMISSIS , e a certa sottoscrizione, perché riconosciuta dal teste, (OMISSIS) afferenti a richieste di ferie inoltrate all'istituto Mondialsud con riferimento al mese di agosto 2004; 4 fax di risposta dell'istituto Mondialsud, dirette ai citati dipendenti del seguente tenore:

facciamo seguito alla sa richiesta di usufruire

delle ferie maturate, inviata in data 2.8.2004. Come da sua conoscenza il periodo di ferie deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori. Considerato che il lavoro ed i servizi relativi al mese di agosto che, tra l'altro risulta essere di maggiore impegno lavorativo, sono già stati programmati, siamo spiacenti non malgrado di non potere accogliere la sua richiesta per il periodo in essa indicato.

Quanto al DEL VICARIO, questi, sottoposto ad esame in data 28.4.2011 ha dichiarato che alcuni lavoratori, tra i quali in particolare il OMISSIS, gli avevano rappresentato di non avere mai percepito la quattordicesima con la tempistica prevista dal contratto collettivo di settore. E su tale base, poi confermata da una verifica della busta paga di uno dei dipendenti, aveva confezionato un comunicato, inviato alla Mondialsud e alla Questura, nonché alla Prefettura, per rappresentare la violazione contrattuale compiuta dall'istituto. Ciò era accaduto il 6 agosto. Aveva atteso risposta da parte della Mondialsud, che non gliene aveva fornito, e da ciò era poi derivato uno stato di agitazione proclamato il 10 agosto successivo. Del problema della quattordicesima apprese, in particolare, da OMISSIS, portavoce all'epoca del SAVIP di cui era segretario provinciale (mentre esso DEL VICARIO era segretario nazionale). Il sindacato aveva una decina di iscritti presso Mondialsud e tutti sostanzialmente si facevano latori di doglianze sovrapponibili. Il OMISSIS rilasciò anche delle dichiarazioni alla stampa a seguito delle quali fu sospeso, iniziativa alla quale era seguito un ulteriore comunicato stampa del 12 agosto 2004.

Con riferimento alla tempistica di pagamento della quattordicesima, il DEL VICARIO ha evidenziato che il ritardo nella corresponsione generava delle disparità di trattamento rispetto ad altri istituti operanti nel settore, ossequiosi al dettato normativo, richiamando sul punto anche una circolare emanata dal Ministero dell'Interno.

Nel corso del controesame condotto dalla difesa di parte civile ha poi precisato di avere effettuato verifiche sulle buste paga del 2004, e comunque fatto affidamento sulle dichiarazioni dei suoi iscritti, OMISSIS in particolare, secondo cui anche negli anni precedenti l'erogazione della quattordicesima mensilità non era avvenuta in modo regolare. Ha poi riferito che il SAVIP, già nato e radicosi nel 2002 a Salerno presso l'IVRI, poi eclissatosi, si era riaffacciato sulla scena salernitana proprio nell'agosto del 2004, ed una delle prime iniziative si era concretizzata nell'invio del comunicato del 6 agosto, che poi era giunto anche all'attenzione della stampa locale e provinciale.

Così sunteggiate le risultanze delle prove orali, occorre prendere le mosse, nell'analizzare la fattispecie sul piano qualificatorio, proprio dal comunicato a firma di Vincenzo Del Vicario quale Segretario Nazionale del SAVIP (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata), datato 6



agosto 2004, indirizzato alla Mondialsud, alla Prefettura di Salerno e alla Questura del capoluogo, avente ad oggetto *“mancato pagamento della 14 mensilità e ferie non concesse”* e recante il seguente testo *“la scrivente O.S. chiede di conoscere le motivazioni per il mancato pagamento della 14 mensilità che doveva essere corrisposta entro il 15 luglio u.s. come previsto dall’art. 103 co 2 del vigente CCNL. In particolare il suddetto istituto gestisce in modo assolutamente arbitrario e potenzialmente discriminatorio i giorni di ferie con lesione del diritto del dipendente di chiedere le ferie in relazione alle proprie insopprimibili esigenze di ristoro delle energie psico-fisiche spese e con palese violazione dell’art. 72 del CCNL ove si prevede che la fruizione delle ferie debba avvenire in non più di due periodi all’anno, da determinarsi tenendo conto anche delle esigenze dei lavoratori.*

Proprio il testo di questo comunicato è stato infatti ripreso dalla stampa negli articoli pubblicati nei giorni successivi e oggetto dell’odierna imputazione.

Occorre osservare al riguardo che l’art. 103 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli istituti di vigilanza privata all’epoca in vigore (un estratto del quale è stato prodotto dalla difesa dell’imputato) al comma 2 effettivamente stabiliva che ogni anno, entro il 15 luglio, deve essere corrisposto un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art. 92, dettagliando poi al comma 4 le modalità di calcolo della suddetta mensilità supplementare per l’ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Tale previsione contrattuale è stata successivamente confermata anche dal successivo contratto collettivo siglato in data 2 maggio 2006 (cfr. art 117). Nel caso concreto, le dichiarazioni dei testi

OMISSIS , in uno alla analisi delle buste paga ad essi riferite – afferenti alla mensilità dell’agosto 2004 – confermano la circostanza che la quattordicesima mensilità non risultava pagata alla data del 15 luglio, contrattualmente stabilita. Si tratta di buste paga che riscontrano le dichiarazioni di questi testi, soggetti iscritti al SAVIP, che proprio nel mese di agosto si accreditava nuovamente nell’ambito salernitano come organizzazione sindacale autonoma, latrice di istanze e di doglianze puntuali, ascrivibili a un gruppo invero non particolarmente numeroso di lavoratori, ma non per questo non degne di rilievo. Conferma della tempistica di erogazione della 14a, del resto, si trae dalle dichiarazioni dello stesso GIULIANO Mauro che ha riferito come la prassi aziendale invalsa, fondata essenzialmente su ragioni di contabilità, conduceva alla concreta erogazione del trattamento con la busta paga di agosto. Deve tuttavia rilevarsi che una simile condotta reiterata non appare idonea ad assumere forza derogatoria rispetto alla previsione del contratto collettivo, e alla tempistica ivi stabilita. In considerazione della riconosciuta incidenza sulla previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro del c.d. uso negoziale favorevole (che comporti cioè il riconoscimento di un trattamento migliorativo

rispetto al contratto), non anche per quello che abbia effetti peggiorativi. Sotto questo profilo, pertanto, non appare configurabile la contrarietà al vero del fatto rappresentato nel comunicato del 6 agosto 2004, poi divulgato alla stampa. Tale dato, tuttavia, nell'economia complessiva della vicenda, non è suscettibile di lettura isolata, ma va inserito nell'unitario contesto del comunicato stesso all'interno del quale si addebitava alla MONDIALSUD anche l'illegittimità del comportamento contrattuale afferente alle ferie, asseritamente non riconosciute ai dipendenti. Versante, quest'ultimo, rispetto al quale le voci dibattimentali sopra passate in rassegna (si vedano, in particolare, le dichiarazioni della OMISSIS e dell'OMISSIS), hanno invece smentito la doglianza rappresentata dal DEL VICARIO nella veste sopra riferita, affermando di avere sempre goduto con regolarità delle ferie. E' vero che i documenti acquisiti nel corso dell'esame del OMISSIS (le richieste di ferie articolate dal medesimo e da altri tre lavoratori iscritti al SAVIP) e le risposte ai richiedenti inviate dalla MONDIALSUD (i fax sopra menzionati) danno conto di una dialettica intensa intorno alla fruizione dell'istituto contrattuale. Deve tuttavia evidenziarsi che, obbiettivamente, la richiesta di ferie formulata dai dipendenti, in data 2 agosto 2004, era relativa allo stesso mese, ed afferiva ad un settore operativo (quello della vigilanza) in cui, come in ogni altra realtà complessa, assumono rilievo i profili di programmazione e di organizzazione dei turni, cui si aggiungevano, con peculiare riferimento alla MONDIALSUD, le speciali norme generali e attuative in tema di ferie, rientranti fra le "norme di servizio" approvate dal Questore di Salerno con decreto del 4.12.1998, prodotte dal Pm (e costituenti originario allegato alla querela sporta dal GIULIANO Mauro: cfr. produzione dell'1.4.2010). Norme che, oltre ad indicare nel 31 gennaio la data entro la quale i lavoratori dovrebbero tendenzialmente indicare il periodo nel quale intenderebbero fruire delle ferie, stabiliscono anche che *non possono essere richieste e autorizzate ferie nel mese di agosto e nel periodo dal 20 dicembre al 7 gennaio*.

Sotto questo profilo pertanto l'ulteriore doglianza rappresentata dal DEL VICARIO nel comunicato poi diffuso a mezzo stampa non può considerarsi concretamente aderente alla realtà fattuale, di guisa che l'esame complessivo del comunicato stesso conduce a ritenere quest'ultimo non disancorato dalla fattispecie obbiettiva della diffamazione. Va tuttavia considerato il peculiare contesto nel quale il comunicato si inseriva, costituito da espressioni di dissenso e di doglianza nei confronti della azienda palesati da alcuni lavoratori, poi raccolti intorno al SAVIP già nei mesi precedenti (ne ha riferito il OMISSIS nel corso del suo esame), per una parte almeno (peraltro propria quella rientrante nel fuoco dell'imputazione) non *in toto* destituite di fondamento, doglianze poi convogliate nel comunicato della sigla sindacale autonoma della quale il DEL VICARIO era esponente, ed esposte, nel comunicato stesso, in

termini di sostanziale continenza. e pertanto nel loro insieme riconducibili al diritto costituzionale di critica presidiato dall'art. 21 Cost. in relazione all'art. 40 Cost. nella forma della critica sindacale.

Da qui l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

letto l'art. 530 c.p.p.

assolve DEL VICARIO Vincenzo dal reato ascrittogli in rubrica. perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 544 comma 3 c.p.p.


Indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi della decisione.

Salerno, 22.2.2012.

A handwritten signature, possibly of the judge, consisting of a large, stylized letter 'R' with a loop at the top and a long tail.

Il Giudice Monocratico

Dott. *Emilio Trivelli*

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name Emilio Trivelli.